

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 189

Cont. n. 58/06/GA. T.P. C-Regione Puglia. Corte di Cassazione. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Elio Vulpis.

Assente Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con provvedimento n. 3 del 04.06.2008 del Dirigente del Settore Personale, la Regione Puglia indiceva un concorso interno per la copertura di n. 482 posti di VIII qualifica funzionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, l.r. Puglia n. 7/1997. Il sig. T.P. presentava domanda di partecipazione al suddetto concorso interno, ma ne veniva escluso poiché non in possesso della qualifica di VII livello richiesta dal bando;
- il Tar adito in sede cautelare ammetteva il ricorrente a partecipare alle prove scritte, ma, successivamente, pronunciandosi definitivamente sulla domanda cautelare, respingeva il ricorso per carenza del *fumus boni juris*;
- il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto avverso tale provvedimento, ammetteva il ricorrente a sostenere le prove orali del concorso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1018/2000, la Regione Puglia provvedeva ad integrare la graduatoria di merito del concorso in questione, inserendo i nominativi dei candidati che medio tempore avevano ottenuto l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, ivi incluso il ricorrente;
- tuttavia, l'intera procedura concorsuale veniva meno *ab imis* per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 373 del 23.7.2002, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 32 l.r. Puglia n. 7/1997 e 39 l.r. Puglia n. 26/1984, sanciva l'illegittimità costituzionale della riserva integrale dei posti da coprire in favore dei dipendenti interni dell'Ente; nonché a seguito di una serie di sentenze del Tar Puglia — Sede di Bari (nn. 2610/2004; 2842/2004; 2826/2004; 5227/2004) che annullavano l'intera procedura concorsuale, con decorrenza dal bando;
- l'Amministrazione Regionale, per porre rimedio a tale situazione e nel tentativo di salvaguardare le risorse umane ed economiche profuse nel concorso, che riguardava 297 dipendenti che avevano superato le prove concorsuali, emanò, con l'art. 59 della l.r. n. 14/2004, una disciplina provvisoria del reclutamento del personale, facendo salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla D.G.R. n. 10179 del 30.12.1997;
- tale disciplina provvisoria veniva integrata con l'art. 73 l.r. n. 1 del 12.01.2005, che salvaguardava anche l'inquadramento di coloro che erano stati ammessi con riserva;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Personale, Organizzazione e Metodi n. 266 del 16.02.2005, in ottemperanza all'art. 73 L.R. Puglia n. 1/2005, la Regione aveva inquadrato nella ex VIII qualifica funzionale D3, con decorrenza dal 01.06.1999, sia i vincitori del concorso sia i dipendenti (tra cui il ricorrente) ammessi con riserva, non riconoscendo, però, al ricorrente le differenze economiche, che venivano invece posticipate con decorrenza dal 01.03.2005, data in cui l'istante veniva chiamato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, conseguendo la cat. D/5;
- sicchè, il sig. T.P., ricorrendo dinanzi al Tribunale di Bari e adducendo la violazione del principio giurisprudenziale della unicità del procedimento concorsuale (secondo cui, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, l'Amministrazione non può adottare singoli provvedimenti con diverse decorrenze), chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate da giugno 1999 a febbraio 2005 e degli interessi legali;
- il Giudice di prime cure, con sentenza n. 7511/2010, accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto attoreo, (conseguente all'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito), all'inquadramento giuridico ed economico dalla stessa data degli altri vincitori di concorso;
- avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari, la Regione Puglia proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari, che accogliendo il gravame, con sentenza n. 2618/2014, stabiliva la legittimità della de-

correnza degli effetti economici dell'inquadramento dalla formale sottoscrizione della nuovo contratto individuale di lavoro *"nella totale caducazione della lex specialis rappresentata dal bando di concorso invocato dal lavoratore"*;

- con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione, il sig. T.P. chiedeva l'annullamento della sentenza del Giudice di secondo grado;
- ravvisata la necessità di una rigorosa difesa della Regione e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, il 22.12.2015 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Elio Vulpis, del foro di Bari, al fine di resistere al ricorso.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad **€ 1.926,99= comprensivo di IVA e CAP**, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 15.943,82

SETTORE DI SPESA: Personale e Organizzazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad **€ 1.926,99= (di cui € 1.518,75 per compensi professionali, € 347,49 per IVA ed € 60,75 per CAP)**, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'Avv. Elio Vulpis, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad **€ 578,1= (di cui € 455,62 per compensi professionali, € 104,25 per IVA, € 18,23 per CAP)**. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4-lett. K I e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. per resistere al ricorso in Cassazione, come in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Elio Vulpis del foro di Bari;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante